



COMUNE DI INVORIO

P.zza Vittorio Veneto N° 2

28045 INVORIO (NO)

CODICE FISCALE: **00415950039**

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 62 del 01.07.2026

OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per il contenimento dei consumi e la limitazione dell'uso dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale per usi non essenziali in periodo di scarsità idrica. Disciplina del riempimento delle piscine mediante autobotte.

IL SINDACO

PREMESSO che, nei periodi tardo-primaverili ed estivi, il territorio comunale è soggetto a condizioni di scarsità idrica connesse alla riduzione delle precipitazioni e all'incremento dei prelievi, con conseguente abbassamento delle portate delle fonti di approvvigionamento e rischio di compromissione della regolare erogazione del servizio idropotabile alla cittadinanza;

CONSIDERATO che in tali periodi si registra un sensibile incremento dei consumi idrici per usi non essenziali (irrigazione di orti e giardini, lavaggio di veicoli e piazzali, alimentazione di fontane ornamentali e, in particolare, riempimento di piscine private), tale da depauperare le riserve disponibili e da provocare cali di pressione e interruzioni in rete;

DATO ATTO che l'acqua erogata dal pubblico acquedotto deve essere prioritariamente destinata al soddisfacimento degli usi alimentari, domestici ed igienico-sanitari, ai sensi del principio di priorità dell'uso umano sancito dalla normativa di settore;

VISTI i bollettini di monitoraggio meteo-idrologico di ARPA Piemonte e gli esiti dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici del Distretto idrografico del fiume Po, che collocano l'area in condizione di severità idrica GIALLA con tendenza al peggioramento;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese (rev. 06.02.2023), gestito da Acqua Novara.VCO S.p.A., il quale, in materia di piscine, prevede un'utenza ed un autonomo contratto di fornitura con apposito contatore dedicato, e dispone che i titolari di tali utenze dovranno comunicare e concordare con il Gestore le modalità di riempimento della piscina previste nel contratto di fornitura, a pena di sanzione pecuniaria;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare le disposizioni della Parte Terza che sanciscono la tutela e l'uso sostenibile della risorsa idrica e la priorità del consumo umano rispetto agli altri usi;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici),

in ordine al regime dei prelievi e alla prioritariet  d'uso della risorsa;

VISTA la D.G.R. del Piemonte n. 40-5262 del 21 giugno 2022 (Linee di indirizzo regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsit  idrica), nonch  la D.G.R. n. 27-4395 del 22 dicembre 2021 di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che impegnano tutti i soggetti, pubblici e privati, ad adottare gli accorgimenti di contenimento dei consumi in relazione all'aggravarsi della situazione, garantendo prioritariamente l'erogazione idropotabile;

VISTA la disciplina regionale del deflusso ecologico/minimo deflusso vitale, che impone limiti ai prelievi dai corpi idrici nei periodi di magra;

RITENUTO necessario, per le ragioni di igiene e sanit  pubblica a carattere locale sopra esposte, adottare misure contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumit  e della continuit  del servizio idropotabile;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO l'art. 7-bis del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle ordinanze comunali;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto e per tutta la durata del periodo di scarsit  idrica come di seguito individuata, su tutto il territorio comunale:

1) il DIVIETO di prelevare ed utilizzare l'acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto, per usi non essenziali e segnatamente per: l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini, prati e superfici a verde; il lavaggio di veicoli a motore; il lavaggio di cortili, piazzali e aree pavimentate; il riempimento di piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo;

2) che il RIEMPIMENTO delle piscine private di capacit  superiore a 3 mc - con esclusione delle piccole vasche e piscine gonfiabili amovibili di modesta capacit  ad uso ricreativo per bambini - sia consentito ESCLUSIVAMENTE mediante approvvigionamento con autobotte alimentata da fonti diverse dall'acquedotto comunale, previa comunicazione e accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato sulle modalit  di riempimento, in conformit  al Regolamento di fornitura del S.I.I. dell'A.T.O. n. 1 sopra richiamato;

3) che restano in ogni caso ESCLUSI dai divieti di cui al punto 1) gli usi alimentari, domestici ed igienico-sanitari, l'abbeveraggio del bestiame, i prelievi per il servizio antincendio e gli usi per i quali sia comprovata l'indifferibilit  a tutela della salute o dell'incolumit .

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia efficacia fino al rientro della condizione di severit  idrica, accertato sulla base dei bollettini dell'Osservatorio del Distretto del Po e di ARPA Piemonte, e comunque salvo revoca o modifica con successivo provvedimento;

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonch  ogni idonea forma di diffusione alla cittadinanza;

- la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a: Gestore del Servizio Idrico Integrato (Acqua Novara.VCO S.p.A.); Comando di Polizia Locale; Comando Stazione Carabinieri; Prefettura - U.T.G. di Novara; ARPA Piemonte.

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

L'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza sono affidate al Comando di Polizia Locale e a tutti gli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

Inverio, li' 01.07.2026



IL SINDACO
arch. Flavio Pelizzoni